

Codice A1604A

D.D. 31 ottobre 2019, n. 525

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di tre sorgenti potabili, denominate S1, S2 e S3, ubicate nel Comune di Trivero (BI) - confluito nel Comune di Valdilana a partire dall'1 gennaio 2019 in virtù della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 29 - e gestite dal Consorzio Acqua Potabile Regione Crosa della frazione Lora per l'approvvigionamento delle utenze ubicate nella frazione Lora

Il Presidente del *Consorzio Acqua Potabile Regione Crosa della frazione Lora*, d'intesa con il Comune di Valdilana - ex Comune di Trivero (BI) – nel cui territorio sono situate le tre captazioni che alimentano l'acquedotto di proprietà del Consorzio stesso per l'approvvigionamento delle utenze ubicate nella frazione Lora – con nota inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 9 agosto 2019, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti sorgenti:

sorgente S1 - particella catastale n. 268 del foglio di mappa n. 11;

sorgente S2 - particella catastale n. 269 del foglio di mappa n. 11;

sorgente S3 - particella catastale n. 466 del foglio di mappa n. 12.

Nella fattispecie in oggetto l'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R del 2006 e ss.mm.ii. in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Le tre sorgenti in esame sono ubicate in corrispondenza di avvallamenti incisi a monte degli abitati, S1 e S2 in località Villaggio Residenziale, mentre S3 ad Ovest della frazione Lora.

L'area sulla quale insistono le sorgenti si inserisce in un contesto pedemontano che interessa i versanti meridionali della dorsale montuosa che si sviluppa, da Est ad Ovest, a partire dal Monte Civetta, S. Bernardo, Cima della Ragna per proseguire poi verso Rocca dell'Argimonia e Biemonte. Morfologicamente l'area si caratterizza per la presenza di strette dorsali dalle sommità debolmente acclivi, delimitate lateralmente da versanti acclivi che terminano al raggiungimento di impluvi incisi.

Le sorgenti S1 e S2, poste a quote comprese tra 850 e 900 metri s.l.m., interessano il fondo di due avvallamenti debolmente incisi, caratterizzati da un'inclinazione di circa 25-30°; la sorgente S3 è invece posta sul fondo dell'impluvio che ospita il rio Viasca, in prossimità della testata dello stesso, in sponda sinistra, alla base di un versante acclive che delimita verso Ovest la sommità della dorsale che ospita frazione Lora.

Per quanto concerne la stabilità dei versanti, nonostante l'acclività del territorio, la diffusa presenza del substrato roccioso affiorante o sub-affiorante, in particolare a quote superiori a 750 metri, garantisce un buon grado di stabilità all'area. Dove la presenza di coperture detritiche diventa più cospicua si possono verificare fenomeni gravitativi superficiali connessi ad eventi meteorici intensi, che possono dare origine a dissesti superficiali. La carta geomorfologica, che fa riferimento a quanto riportato nella cartografia Sifrap (ARPA Piemonte) evidenzia come l'area della sorgente S3 sia effettivamente soggetta a fenomeni gravitativi superficiali.

Le tre sorgenti sono ubicate all'interno di due differenti bacini idrografici: le sorgenti S1 e S2 ricadono all'interno del bacino del rio Scoldo, mentre la S3 ricade all'interno del bacino del rio Viasca: i due rii hanno caratteristiche simili, scorrendo all'interno di due avvallamenti molto incisi che si sviluppano con direzione circa Nord Sud, fino ad immettersi nel torrente Ponzone. Le sorgenti captate sono poste in corrispondenza del fondo di avvallamenti da moderatamente a molto incisi che, nel caso delle sorgenti S1 e S2 si caratterizzano per l'assenza di un vero proprio corso d'acqua a carattere continuo.

Le caratteristiche morfologiche e quelle del sottosuolo, formato in prevalenza da rocce litoidi poco fratturate ed alterate solo nei livelli superficiali, non favoriscono la formazione di acquiferi sotterranei di rilievo. La permeabilità del terreno è in prevalenza di tipo secondario, legata sia alla fratturazione della roccia, sia al suo grado di alterazione. I flussi idrici sotterranei, sono significativi solo dove la fratturazione si presenta più intensa e la coltre eluvio-colluviale più sviluppata.

Le portate delle tre sorgenti hanno, per lo più, carattere stagionale e per la maggior parte dell'anno hanno portate inferiori ad 1 l/s e non sono presenti misuratori di portata fissi all'interno dei manufatti di captazione; sono dotate di regolare concessione, rilasciata dalla Provincia di Biella in data 9 agosto 2000 per le captazioni S1 e S2, per una portata di 0,0067 l/s ed in data 1 marzo 1994 per la captazione S3, per una portata di 0,01 l/s.

La rete acquedottistica del Consorzio è così strutturata:

le due sorgenti S1 e S2 convogliano le acque nella vasca di accumulo posta immediatamente a monte di frazione Lora (775 metri s.l.m.);

la sorgente S3 capta acqua dal sottosuolo e, mediante pompe, la indirizza alla vasca di accumulo di cui sopra;

la struttura che ospita la vasca di accumulo ha al suo interno le lampade UV per la depurazione dell'acqua e da qui l'acqua viene distribuita alla frazione per gravità a 64 utenze.

Le sorgenti S1 e S2 sono costituite da piccoli manufatti in calcestruzzo seminterrati, in buono stato di conservazione, accessibili mediante piccole porte in acciaio e chiuse mediante lucchetti.

La sorgente S3 è posta al termine di un cunicolo rivestito in calcestruzzo, della lunghezza di 10 metri, al termine del quale affiora l'emergenza idrica. Il cunicolo è accessibile mediante porta in alluminio; il locale pompe è posto a fianco dell'accesso al cunicolo.

Non avendo a disposizione dati per determinare le curve di efflusso sorgivo, poiché le sorgenti analizzate sono sprovviste di singoli misuratori di portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non è stato possibile valutare la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A) e individuare una zona di rispetto coincidente con il bacino di alimentazione delle sorgenti; le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; le zone di tutela assoluta risultanti, di forma rettangolare, misurano 62 x 52 metri;

zone di rispetto ristrette, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto alle zone di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;

zone di rispetto allargate sorgenti S2 e S3, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte, a partire dal limite delle zone di rispetto ristrette dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle due captazioni.

Per la sorgente S1, che ha un bacino di alimentazione poco esteso, è presente la sola zona di rispetto ristretta.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

“Fig. 6A: Aree di salvaguardia – Scala 1:2.000”;

“Fig. 6B: Aree di salvaguardia – Scala 1:2.000”;

agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio del Comune di Valdilana (BI) che le ha approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 luglio 2019.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, valutata la documentazione allegata all'istanza, effettuati gli opportuni accertamenti e visionati gli esiti delle analisi effettuate sull'acqua erogata in rete negli ultimi 5 anni, con nota in data 12 aprile 2019, ha espresso parere favorevole in merito alle definizioni proposte, a condizione che il terreno in corrispondenza delle opere di captazione sia modellato in maniera tale da evitare che si formino ristagni d'acqua (cabalette di scolo per l'acqua piovana), specialmente in prossimità dell'accesso alle porte d'ispezione dei manufatti di presa.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 8 aprile 2019, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, le proposte di definizione presentate.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente, ha evidenziato che le tre sorgenti presentano condizioni diverse rispetto ai centri di pericolo: l'area di salvaguardia della sorgente S1 risulta, infatti, esente da centri di pericolo e, pertanto, non vi sono elementi ostativi all'approvazione della proposta di ridefinizione della stessa, mentre nelle zone di rispetto delle sorgenti S2 e S3 sono presenti alcuni edifici sparsi ed è necessario che il Proponente fornisca degli approfondimenti circa il sistema di trattamento, raccolta e scarico delle acque reflue a servizio dei fabbricati e dei relativi sistemi di smaltimento.

Il Proponente – *Consorzio Acqua Potabile Regione Crosa della frazione Lora* – con nota in data 24 aprile 2019, ha trasmesso una relazione esplicativa finalizzata a chiarire le perplessità emerse nel parere dell'ARPA sopra riportato in merito al sistema di trattamento, raccolta e scarico delle acque reflue degli edifici abitativi presenti nelle zone di rispetto delle sorgenti S2 e S3 e dei relativi sistemi di smaltimento dei reflui.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, esaminati i chiarimenti forniti dal Proponente, con nota in data 30 aprile 2019, ha evidenziato che, alla luce dei suddetti approfondimenti, ritiene che non vi siano centri di pericolo significativi nelle aree di salvaguardia delle sorgenti S2 e S3 e che quindi non vi siano elementi ostativi all'approvazione della proposta di ridefinizione delle aree stesse.

All'interno delle aree di salvaguardia individuate non sono presenti attività agricole – essendo le aree occupate prevalentemente da boschi - il che determina una situazione di spiccata naturalità ambientale - e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R/2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227

“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 38, in data 19 settembre 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

considerato che dall’esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*;

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l’utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che la proposta di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull’aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell’ARPA e dell’ASL competenti, e in particolare che:

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità delle relative opere; in particolare, il gestore provveda a modellare il terreno in corrispondenza delle opere di captazione in maniera tale da evitare che si formino ristagni d’acqua (cabalette di scolo per l’acqua piovana), specialmente in prossimità dell’accesso alle porte d’ispezione dei manufatti di presa;

si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;

si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade su fondo naturale che attraversano le aree di salvaguardia;

si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno delle aree di salvaguardia ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento all’esterno delle medesime aree.

Vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 8 aprile 2019;

vista la nota dell’Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 12 aprile 2019 – prot. n. 0009970/19;

vista la relazione esplicativa del Proponente – *Consorzio Acqua Potabile Regione Crosa della frazione Lora* – in data 24 aprile 2019, contenente i chiarimenti richiesti dall’ARPA con la nota dell’8 aprile 2019 circa il sistema di trattamento, raccolta e scarico delle acque reflue a servizio degli edifici che ricadono nelle zone di rispetto delle sorgenti S2 e S3 e dei relativi sistemi di smaltimento;

vista l’ulteriore nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 30 aprile 2019;

visto il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Valdilana (BI) n. 14 del 29 luglio 2019, con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;
vista la nota del Presidente del *Consorzio Acqua Potabile Regione Crosa della frazione Lora*, inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 9 agosto 2019, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;
vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;
vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;
vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) “*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*” e ss.mm.ii.;
visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;
visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;
visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;
visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

Le aree di salvaguardia delle tre sorgenti potabili – denominate S1, S2 e S3 – ubicate nel Comune di Valdilana (BI) e gestite dal *Consorzio Acqua Potabile Regione Crosa della frazione Lora* per l’approvvigionamento delle utenze ubicate nella frazione Lora, sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

“*Fig. 6A: Aree di salvaguardia – Scala 1:2.000*”;

“*Fig. 6B: Aree di salvaguardia – Scala 1:2.000*”;

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.

Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto

legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

Il gestore delle tre sorgenti potabili denominate S1, S2 e S3 e ubicate nel Comune di Valdilana (BI) – *Consorzio Acqua Potabile Regione Crosa della frazione Lora* – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità delle relative opere; in particolare, si dovrà provvedere a modellare il terreno in corrispondenza delle opere di captazione in maniera tale da evitare che si formino ristagni d’acqua (cabalette di scolo per l’acqua piovana), specialmente in prossimità dell’accesso alle porte d’ispezione dei manufatti di presa; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;

effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa.

A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

alla Provincia di Biella per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;

alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

all’Azienda sanitaria locale;

al Dipartimento dell’ARPA.

A norma dell’articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Valdilana, affinché lo stesso provveda a:

recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano le stesse aree, così come previsto dall’articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;

verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

Il Funzionario Estensore
Massimiliano Petricig